



Deliberazione n. 63/2018/PAR
Comune di Marino (RM)

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 19 settembre 2018

composta dai magistrati

Carlo Chiappinelli	Presidente;
Maria Luisa Romano	Consigliere;
Carmela Mirabella	Consigliere relatore;
Angela Pria	Consigliere;
Oriella Martorana	Consigliere;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 2678 in data 9 luglio 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Marino (Roma) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 31/2018, con la quale il Presidente ha convocato la Camera di

consiglio del 19 settembre 2018;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Carmela Mirabella.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Marino, con nota in data 9 luglio 2018, ha chiesto a questa Sezione *“se una determina di approvazione di un progetto esecutivo e conseguente impegno di spesa, munita del visto apposto dal responsabile dell’Area finanziaria, recante un importo complessivo superiore allo stanziamento previsto nel triennale delle opere pubbliche e finanziata dai capitoli del medesimo macroaggregato, che ha trovato seguente assegnazione (sempre ad un importo maggiore rispetto a quello stabilito nel programma de quo in conclusione della relativa gara), non ancora oggetto di liquidazione, rappresenti ex se un debito fuori bilancio a carico dell’ente locale, rientrante nella categoria di cui all’art. 194 lett.e) TUEL.”*

Al riguardo lo stesso ha premesso che:

- il Comune ha approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 in data 31/1/2017 e quello per gli anni 2018-2020 con delibera di Giunta n. 172 in data 23/10/2017;
- che per la realizzazione della palestra Ungaretti il Consiglio comunale ha previsto, per l’intera opera, divisa in due lotti, uno stanziamento totale di 550.000 euro (300.000 nel 2017 e 250.000 nel 2018);
- che il tecnico incaricato della progettazione esecutiva ha indicato in 430.000 euro la somma necessaria alla realizzazione del lotto 1, trasmettendo il progetto all’Ente in data 21/12/2017;
- con determina n. 1056/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e l’impegno di spesa, sul quale è stato apposto il visto di regolarità contabile dal responsabile dell’Area finanziaria;
- esperita la gara, in data 2/5/2018, si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori per l’importo di 325.000 euro;
- il rendiconto 2017 riporta la spesa sopra indicata così come impegnata.

Tutto ciò premesso, la richiesta di parere viene motivata dal fatto *“che le opposizioni hanno lamentato la violazione, tra le altre, delle norme giuscontabili”*.

In subordine, nel caso di risposta affermativa al primo quesito, come sopra precisato, il Sindaco ha chiesto a questa Sezione se il debito fuori bilancio da riconoscere debba essere considerato *“nei limiti della differenza tra stanziamento programmatico ed aggiudicazione, tenendo anche conto dell’approvazione del rendiconto 2017 che ha mantenuto i capitoli impegnati sin dall’apposizione del visto di conformità contabile”* e se, *“nell’ipotesi di aggiudicazione del lotto 2 che generi economie tali da far rientrare la spesa totale per i due lotti al di sotto della previsione complessiva contenuta nel Triennale delle opere pubbliche 2017-2019, confermata per il lotto 2 in quello 2018-2020, la predetta determina possa ancora rientrare nella previsione di cui all’art. 194, lett. e del TUEL”*.

La nota è stata trasmessa direttamente agli uffici di questa Sezione, non risultando inoltrato tramite CAL.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva, intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, legittimato a rappresentare l’Ente verso l’esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. *ex plurimis* Sezione controllo Lombardia 6/2015/PAR e Sezione controllo Lazio n. 52/2015/PAR e n. 127/2015/PAR), ritiene il Collegio che pur non risultando preclusivo della ricevibilità della richiesta l’inoltro diretto a questa Sezione, non effettuato tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, come disposto dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, va rimarcato il ruolo e la natura del coinvolgimento del CAL, previsto di regola dalla norma. La Sezione si è espressa anche recentemente (del. n. 87/2016/PAR), sottolineando la legittimazione dei soggetti titolari, non suscettibile di limitazioni potenzialmente derivanti dall’iniziativa del CAL, ma anche la *ratio* del relativo, intervento costituente espressione di un ruolo attivo di coordinamento e razionalizzazione delle richieste di parere. Trattasi, perciò, di ruolo, non mortificabile al

rango di mero adempimento procedimentale di carattere formale, auspicabilmente da valorizzare mediante comportamenti dei soggetti interessati improntati a leale collaborazione.

Dal punto di vista dell'ammissibilità oggettiva, l'assegnazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti della competenza a rilasciare pareri soltanto in materia di contabilità pubblica esclude che le stesse siano titolari di una funzione consultiva a carattere generale e presuppone che le richieste delle Amministrazioni siano formulate in modo tale da poterne verificare l'attinenza a detta materia.

Al riguardo il Collegio rammenta che, per orientamento consolidato, l'inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico in cui l'art. 7, comma 8 è inserito, va correttamente intesa in senso tecnico e ristretto, così come meglio precisato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 17 febbraio 2006 e, successivamente, nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 oltre che nelle delibere già adottate da questa Sezione alle quali, per brevità, si rinvia.

Tale connotazione della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento delle Sezioni regionali nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione che la svolge.

Nel caso in esame la richiesta è da ritenere inammissibile in quanto concerne una fattispecie concreta dettagliatamente definita.

Il Collegio rileva peraltro che la stessa attiene ad un ambito dell'attività amministrativa comunale sottoposta al controllo di questa Sezione.

Ferma restando l'inammissibilità del quesito, in un'ottica di ausilio all'Ente, ritiene il Collegio di dover fornire qualche chiarimento in ordine ai presupposti per il ricorso al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e) del TUEL.

Al riguardo si rammenta che, secondo quanto disposto, è oggetto di riconoscimento il debito derivante dall'acquisizione di beni e servizi effettuata in mancanza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria. Trattasi di obbligazioni assunte al di fuori delle ordinarie procedure contabili, delle quali rispondono altrimenti gli

amministratori, i dipendenti e funzionari che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 4).

L'assunzione di un impegno contabile per un importo superiore a quello indicato, per la stessa opera, nel piano triennale delle opere pubbliche, non impone né consente all'Amministrazione di procedere ad alcun riconoscimento di debito per la parte di spesa eccedente.

Resta ferma la necessità che la spesa, prima di essere impegnata, debba essere regolarmente stanziata nel bilancio di previsione e adeguatamente coperta, così come appare evidente l'esigenza di assicurare la coerenza tra i diversi strumenti di programmazione dell'Ente.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal sindaco del comune di Marino.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente deliberazione all'Amministrazione comunale di Marino che ne ha fatto richiesta e, per debita conoscenza, al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 settembre 2018

Il Magistrato Relatore

f.to Carmela Mirabella

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2018

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to dott. Aurelio Cristallo